

Rifiuto di svolgere mansioni non corrispondenti alla qualifica [Cassazione]



Con sentenza n. 24118 del 3 ottobre 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che un lavoratore non può, a priori, rifiutare l'adempimento di una prestazione non corrispondente alle mansioni relative alla qualifica rivestita, atteso che è tenuto ad eseguire le disposizioni datoriali, ex art.

2086 e 2014 c.c. .

Ovviamente, può chiedere in giudizio che la sua prestazione lavorativa venga ricondotta all'interno della qualifica di appartenenza. La Corte ha precisato che il lavoratore *"può legittimamente rendersi inadempiente invocando l'art. 1460 c.c. solo nel caso di totale inadempimento dell'altra parte o se l'inadempimento datoriale sia tanto grave da incidere irrimediabilmente sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo o da esporlo a responsabilità penale connessa allo svolgimento delle nuove mansioni"*.